

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2213)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, reca disposizioni che: costituiscono incentivo per il settore degli spettacoli sportivi; assicurano il funzionamento di taluni uffici delle imposte dirette e del sistema di riscossione delle imposte dirette; apprestano una idonea disciplina per la determinazione dei redditi dei terreni ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito dovute per l'anno 1986 e mirano ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di rilascio dello scontrino fiscale ai fini dell'IVA.

\*

\*\*

I — Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, stabilisce che, per gli spettacoli sportivi di ogni genere, sul prezzo di acquisto dei biglietti di ingresso pagato dagli spettatori per assistere allo spettacolo si applica l'imposta nella misura del 4 per cento per i corrispettivi fino a lire 300 (al netto degli oneri fiscali), mentre per i corrispettivi compresi tra lire 301 e lire 1.300 e per quelli compresi tra lire 1.301 e lire 8.000 l'aliquota d'imposta si ricava mediante l'applicazione di apposite formule, dalle quali risulta che, ad esempio, su un biglietto del costo di lire 8.000 (al netto degli oneri fiscali) l'aliquota si aggira sul 25 per cento circa. Per i corrispettivi di importo superiore a lire 8.000 (al netto degli oneri fiscali) l'imposta è stabilita nella misura del 50 per cento.

È da tener presente inoltre che, sempre ai fini della tassazione del prezzo dei biglietti e degli altri corrispettivi (eventuali consumazioni comprese nel prezzo del biglietto) pagati dallo spettatore per assistere agli spettacoli sportivi, la legge 5 dicembre 1975, n. 656, (*Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 24 dicembre 1975) — successivamente modificata dalla legge 19 marzo 1980, n. 78 (*Gazzetta*

*Ufficiale* n. 81 del 22 marzo 1980) e, da ultimo, dall'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 4 ottobre 1982) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1982) — ha disposto che, per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è dovuta nelle misure qui di seguito riportate, semprechè nei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli sportivi almeno il 40 per cento dei posti sia destinato alla vendita di biglietti il cui costo non superi lire 6.000 nette.

Le aliquote dell'imposta applicabili in base alla ricordata legge n. 656 del 1975, così come modificata, da ultimo, dall'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono le seguenti:

corrispettivi fino a lire 3.150 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da lire 3.151 nette fino a lire 6.000 nette, l'8 per cento;

corrispettivi da lire 6.001 nette fino a lire 13.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da lire 13.001 nette fino a lire 18.000 nette, il 20 per cento;

corrispettivi da lire 18.001 nette fino a lire 25.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre lire 25.000 nette, il 50 per cento.

Per effetto delle disposizioni sopra riportate attualmente l'imposta sugli spettacoli sportivi viene applicata con le aliquote stabilite, da ultimo, con l'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, nei casi in cui ricorrano le due condizioni stabilite dalla legge n. 656, e cioè quando si tratti di manifestazioni sportive sotto il controllo del CONI e degli enti di propagan-

da e di promozione sportiva e semprechè nei luoghi presso i quali si svolgono gli spettacoli sportivi almeno il 40 per cento dei posti sia riservato a biglietti fino a lire 6.000 nette; negli altri casi, cioè quando non ricorrano le predette condizioni, si applicano le aliquote previste dal numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972.

La complessità delle norme citate e, soprattutto, l'onerosa incidenza fiscale sui biglietti di ingresso agli stadi ed agli altri impianti sportivi fanno ritenere che la riduzione del numero delle aliquote vigenti e la loro attenuazione valgano da un lato a semplificare la loro applicazione e dall'altro lato a venire incontro alle esigenze del settore sportivo che lamenta l'eccessività dell'incidenza fiscale, attribuendo ad essa una delle cause (da eliminare con assoluta urgenza) della precaria situazione economica in cui versano le società sportive.

Al raggiungimento di tali finalità mira l'articolo 1 del decreto-legge, con il quale si modifica il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel senso che viene stabilita una sola aliquota: 4 per cento sul prezzo netto dei biglietti.

II — Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori, che, come è noto, avrebbero dovuto cessare il 31 dicembre 1983, sono state prorogate con successivi provvedimenti (da ultimo con il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60) fino al 31 dicembre 1986, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge recante «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» presentato alla Camera dei deputati in data 22 giugno 1984.

Considerato che tale provvedimento è stato definitivamente approvato in data 1° ottobre 1986 e che il concreto avvio del nuovo servizio di riscossione richiede indispensabili tempi tecnici per la messa a punto e la

emanazione degli occorrenti decreti legislativi (che dovrà avvenire entro il 15 ottobre 1987) e per i successivi adempimenti organizzatori, si rende necessario assicurare la continuità nella riscossione.

Già con il disegno di legge n. 2026, presentato al Senato in data 5 novembre 1986, il Governo manifestò l'intendimento di assicurare la piena ed efficiente continuità della riscossione. La mancata approvazione del predetto disegno di legge e le note vicende che hanno caratterizzato il dibattito parlamentare sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, inducono a disporre la proroga delle gestioni esattoriali, non rinunciate entro il 31 dicembre 1986, alle condizioni previste dalla legislazione vigente, prevedendo però con gli articoli 2 e 3 una sostanziale modifica per quanto attiene alla misura dell'aggio per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti. Tale misura viene ridotta al 50 per cento dell'aggio spettante per la riscossione mediante ruoli. L'innovazione assicura per l'erario un minor onere, rispetto a quello previsto in bilancio per tale titolo, che — in ragione d'anno — può essere stimato nell'ordine di 50 miliardi e costituisce un incentivo per le ordinate gestioni del settore. La disciplina proposta impone peraltro che ai soggetti interessati che non intendono proseguire la gestione sia consentito di formalizzare la propria rinuncia notificandola entro il 5 marzo 1987.

III — Con il successivo articolo 4 si provvede a dettare un regime di proroga, rispetto ai termini scaduti il 31 dicembre 1986, del termine per la soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette, che altrimenti dovrebbero cessare ogni attività, e del termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle intendenze di finanza da parte delle ragionerie provinciali dello Stato. A proposito di questo secondo problema va osservato che la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato», prevedeva, all'articolo 2, ultimo comma, che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (4 settembre 1985), le ragionerie pro-

vinciali dello Stato avrebbero cessato di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Il suddetto trasferimento di competenze avrebbe però posto le intendenze di finanza — che attualmente non dispongono di una propria specifica struttura organizzativa in materia contabile e il cui personale è già numericamente insufficiente ad assicurare la correttezza dei servizi di istituto — in una situazione di estrema difficoltà.

Pertanto, al fine di poter disporre di un lasso di tempo necessario ad approntare presso i menzionati uffici appositi reparti di ragioneria, il termine sopraindicato venne prorogato, dall'articolo 3 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, al 1° gennaio 1987.

Nel contempo, poichè l'acquisizione di personale adeguato, per consistenza numerica e requisiti professionali, ai compiti in questione si poneva come condizione essenziale per consentire alle intendenze di finanza la gestione dei servizi in parola, venne presentato al Parlamento un apposito disegno di legge per l'assunzione, con procedure accelerate, di 970 unità di varia qualifica, stimate necessarie per far fronte alle esigenze di cui trattasi.

Tale provvedimento — approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 1986 — è attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3745).

Pertanto, ritenuto che non è ormai possibile disporre del personale in questione prima del termine del corrente anno, in quanto si deve ancora procedere a bandire i concorsi, effettuare le prove d'esame ed immettere in servizio i candidati risultati vincitori, si rende necessario proporre un nuovo slittamento del termine per il cennato passaggio di competenze.

Con lo stesso articolo 4 si è previsto il differimento di un anno — al 1° gennaio 1987 — della decorrenza degli effetti delle nuove tariffe di reddito dominicale ed agrario e delle deduzioni fuori tariffa, e si è stabilito che per i periodi di imposta anteriori a quello in cui hanno iniziato ad avere

effetto le stesse modificazioni, ai fini delle imposte sul reddito, il reddito dei terreni continua ad essere determinato secondo l'attuale sistema di aggiornamento di cui all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, cioè mediante l'applicazione di coefficienti ai redditi dominicali ed agrari dei terreni.

Per quanto riguarda appunto i redditi dei terreni, l'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del termine del 31 dicembre 1983, ha proceduto alla prima revisione degli estimi dei terreni, tanto che, con decreto ministeriale 7 febbraio 1984, sono state determinate le nuove tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa conseguenti alla revisione generale stessa. Nonostante ciò e malgrado l'impegno prestato dalla Amministrazione da più parti si è sottolineata la difficoltà che i comuni incontrano per portare contestualmente a conoscenza dell'intera platea dei soggetti interessati i nuovi dati relativi alle zone censuarie dell'intero territorio comunale e gli stessi interessati ad acquisirli per la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette.

Il provvedimento, conseguentemente alle premesse di cui sopra, fissa anche il coefficiente da applicare per l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari dell'anno 1986 (quali risultano iscritti in catasto anteriormente alle modificazioni derivanti dalla revisione che, come si è detto, avrà effetto dal 1° gennaio 1987). Di tale coefficiente devono tener conto le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione dei redditi in corso di stampa e da presentare in occasione della prossima scadenza annuale. Tale disposizione ha ovviamente effetto anche per la determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per la determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 72-ter del medesimo decreto, per l'anno 1986.

IV — Come è noto, la legge 26 gennaio 1983, n. 18, istitutiva dell'obbligo di rilascio

dello scontrino fiscale, prevede all'articolo 4, a partire dal 1° marzo 1987, l'estensione di detto obbligo alla fascia residuale dei contribuenti con volume d'affari non superiore a 30 milioni di lire risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 1981.

Il rilevante numero di contribuenti (valutabile in circa un terzo dei soggetti obbligati) interessati all'adozione degli apparecchi misuratori fiscali e la circostanza che trattasi di operatori con modesto volume di affari pongono in evidenza le oggettive difficoltà di ordine pratico (prospettate dai settori interessati e sottolineate anche in interrogazioni parlamentari) all'osservanza dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale che si presenteranno sin dal prossimo 1° marzo.

Invero, per le particolari modalità di tempo o di luogo di effettuazione di talune operazioni, come, ad esempio, nei casi di attività circoscritte a brevi periodi di tempo (mostre e fiere), ovvero di attività sporadiche ed occasionali (beni di pronto intervento ceduti dagli esercenti impianti di distribuzione di carburanti), ovvero di particolari modalità di vendita (cessioni a privati nei mercati generali; somministrazioni di alimenti e bevande nelle carrozze ferroviarie e nei rifugi alpini), l'impiego dell'apparecchio misuratore fiscale — che costituisce un utile supporto ai fini del riscontro delle annotazioni dei corrispettivi — può rilevarsi di non agevole uso. Per superare tali difficoltà si è ritenuto opportuno estendere il campo di applicazione di un principio già considerato dal legislatore nella stessa legge n. 18 del 1983, ma per fattispecie diverse da quelle in esame, laddove nel prevedere l'estensione dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale ad altre categorie di contribuenti stabiliva che lo scontrino fiscale poteva essere emesso, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale.

Con l'articolo 5 del decreto-legge si stabilisce pertanto che per le cessioni di beni e per le somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di mostre e fiere, nei rifugi alpini, nei mercati generali a privati consumatori, nelle carrozze ferroviarie di ristoro, nei laboratori degli artigiani e

presso gli impianti di distribuzione di carburanti e di lubrificanti per autotrazione è consentita opzione per il rilascio, in luogo dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale.

L'opzione deve essere esercitata, a regime, in sede di dichiarazione annuale ovvero di dichiarazione di inizio di attività e vale per l'anno nel corso del quale la dichiarazione è presentata; per l'anno 1987, l'opzione può essere esercitata, sia da parte dei soggetti per i quali l'obbligo sorge a decorrere dal 1° marzo 1987, sia da parte di coloro già assoggettati all'obbligo stesso, mediante apposita comunicazione da inviare all'ufficio IVA entro il 31 marzo 1987; ovviamente l'opzione (di cui come si è detto deve essere data comunicazione scritta) ha effetto dal 1° marzo 1987 e cioè da tale data i contribuenti interessati sono legittimati ad emettere ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale.

Sempre al fine di contribuire ad una maggiore razionalizzazione della disciplina vigente, viene soddisfatta l'avvertita esigenza di un coordinamento tra le misure di controllo, stabilendo, in primo luogo, la non obbligatorietà dell'emissione dello scontrino fiscale per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse a norma del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Con l'articolo 6 del decreto-legge si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dall'accorpamento e dall'attenuazione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 1. Tali minori entrate, tenuto conto della circostanza che alla data dalla quale esse hanno effetto saranno trascorsi ormai i primi due mesi del corrente anno (periodo nel quale si sono svolte competizioni sportive, tra cui quelle dei campionati di calcio), possono essere stimate nell'ordine di circa lire 38 miliardi per il medesimo anno 1987. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 (Spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, resa possibile per effetto della diminuzione della misura degli aggi della riscossione mediante versamenti diretti disposta con il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1987.*

**Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè per il differimento di termini in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### Articolo 1.

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:  
sui corrispettivi netti..... 4 per cento».

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonchè il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 2 marzo 1987.

## Articolo 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonchè, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi per quest'ultima posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonchè nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Articolo 3.

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18.»

3. I titolari delle gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 possono notificare al prefetto e all'intendente di finanza atto di rinuncia entro il giorno 5 marzo 1987 con effetto dal 1° aprile di tale anno. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

4. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima Società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

#### Articolo 4.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

#### Articolo 5.

1. Per le cessioni di beni e per le somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di mostre ed esposizioni fieristiche, nei rifugi alpini e nelle carrozze ferroviarie di ristoro e per le cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori, nei laboratori degli artigiani e presso gli impianti di distribuzione di carburante e lubrificanti per autotrazione, è consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio della attività ed ha effetto per l'anno nel quale la dichiarazione è

presentata. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 marzo ed ha effetto a partire dal primo giorno di tale mese.

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici nonchè per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse in esecuzione degli obblighi disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.».

#### Articolo 6.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'articolo 3, allo stanziamento iscritto al capitolo n. 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1987.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI